

ALLEGATO N.1

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AGLI
INTERVENTI ORGANIZZATIVI DELLE CCIAA, ANCHE PER
L’EFFICIENTAMENTO IN FUNZIONE DEI COSTI STANDARD E DELLE
PERFORMANCE DEL SISTEMA CAMERALE**

CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

CIG

INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 3 - MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 4 - GRUPPO DI LAVORO.....	6
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO	8
ART. 6 - PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	8
5.1 - PIANIFICAZIONE.....	8
5.2 - CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	8
ART. 7 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI.....	9
ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 9 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE	9
ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 11 - DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE	11
ART. 12 - VARIAZIONI E RECESSO DAL SERVIZIO	11
ART. 13 - PENALI CONTRATTUALI E DIFFIDA AD ADEMPIERE	12
ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	12
ART. 15 - RESPONSABILITÀ.....	13
ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	13
ART. 17 - PROPRIETÀ, DIRITTI E BREVETTI.....	13
ART. 18 - DEPOSITO DEI SORGENTI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI.....	13
ART. 20 - CONTROVERSIE	14

PREMESSA

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 219 del 2016, viene attuata la riforma del sistema delle Camere di commercio attraverso la quale, tra l’altro:

- assicurare un maggior dinamismo dell’intero sistema imprenditoriale in ragione degli obiettivi e delle strategie comuni;
- rimodulare e incrementare il portafoglio di servizi alle imprese;
- rendere più efficiente il sistema attraverso un piano complessivo di razionalizzazione che prevede la ridefinizione dei punti di riferimento sul territorio.

Una riforma tutta incentrata su principi di efficacia ed efficienza delle performance del sistema camerale che vede tra gli elementi portanti attraverso i quali conseguire i suddetti obiettivi:

- il passaggio da 95 a 60 sedi con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione;
- la definizione del piano di razionalizzazione del personale che consenta di conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia sottesi dalla riforma;
- l’istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un Comitato indipendente di valutazione della performance del sistema camerale con compiti di valutazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario, dei programmi e delle attività svolti dalle Camere di commercio e dell’efficacia delle azioni adottate.

Sulla base di tale scenario, viene dunque a configurarsi l’esigenza di accompagnare l’attuazione della riforma con metodologie e strumenti in grado di agevolare il supporto, da parte di Unioncamere, agli interventi organizzativi delle CCIAA, anche per l’efficientamento in funzione dei costi standard e delle performance del sistema camerale, adeguando progressivamente il monitoraggio e controllo di queste ultime al nuovo perimetro di funzioni ed alle esigenze che verranno espresse dal neocostituito Comitato di valutazione, favorendo altresì la misurazione degli standard qualitativi di servizio previsti dal nuovo modello di finanziamento camerale.

L’obiettivo di sviluppare metodologie e strumenti in tali ambiti fa capo all’Area Organizzazione e risorse umane di Unioncamere, che in considerazione del forte carattere di innovatività dell’impianto normativo intende individuare sul mercato un soggetto in grado di trasferire al contesto camerale competenze organizzative e logiche manageriali sviluppate sia in ambito privato che in altri comparti della Pubblica Amministrazione.

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l’erogazione di un servizio di supporto agli interventi organizzativi delle CCIAA, anche per l’efficientamento in funzione dei costi standard e delle performance del sistema camerale.

Detto supporto è articolato secondo quattro moduli tra loro integrati:

- a) Supporto al progressivo allineamento del sistema nazionale di monitoraggio alla nuova Mappa dei servizi/processi camerali
- b) Monitoraggio dei costi dei processi camerali e determinazione dei costi standard
- c) Definizione degli standard di servizio camerali
- d) Revisione critica del set di indicatori (KPI) per il rafforzamento del sistema nazionale di monitoraggio e controllo delle performance camerali

La fornitura del servizio dovrà rispettare in modo completo tutte le specifiche riportate nel presente capitolato (per una descrizione più dettagliata dei servizi si rinvia al successivo art. 2). Il contratto sarà aggiudicato, quindi, a corpo con procedura a lotto unico, in quanto le

tipologie di servizi richiesti per ogni singolo modulo sono omogenee e interconnesse e non ne è tecnicamente possibile l’eventuale gestione separata con fornitori diversi.

Con la presentazione dell’offerta i concorrenti riconoscono in via definitiva l’adeguatezza dell’importo indicato nell’offerta economica rispetto alla esecuzione a regola d’arte di tutti i servizi oggetto del presente capitolato e dell’offerta tecnica presentata, escluso quindi ogni onere ulteriore per la Committente.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Di seguito, si illustrano in dettaglio le modalità di svolgimento del servizio.

(a) Supporto al progressivo allineamento del sistema nazionale di monitoraggio alla nuova Mappa dei servizi/processi camerali

La Mappa dei servizi/processi camerali attraverso cui vengono classificate in maniera univoca e omogenea le attività svolte dalle Camere di commercio e dalle loro Aziende speciali è stata oggetto nel corso del 2017 di una revisione finalizzata a renderla coerente con le nuove funzioni e competenze attribuite dal d.lgs 219/2016. Tale mappa aggiornata, in fase di formale approvazione da parte del competente Ministero dello Sviluppo economico, vede già nel 2018 una prima sperimentazione da parte delle CCIAA che utilizzano gli applicativi di Unioncamere per il loro Time reporting interno.

Sarà, quindi, necessario procedere:

- all’affiancamento degli uffici Unioncamere nella fase di assistenza interpretativa delle varie casistiche della Mappa, allo scopo di consentire un’allocazione delle ore lavorate puntuale, univoca e con i medesimi criteri tra i diversi enti;
- alla raccolta di input e possibili aggiustamenti in vista di una possibile manutenzione/aggiornamento al termine di tale fase sperimentale;
- all’aggiornamento della preesistente “Guida metodologica alla rilevazione dei costi dei processi”, predisposta e diffusa con l’obiettivo di supportare tutte le fasi della contabilizzazione di suddetti costi, in modo da garantire il massimo livello di omogeneità e conformità delle rilevazioni;
- alla stesura di un documento riepilogativo con i principali casi, questioni e interpretazioni emerse secondo una modalità tipo *FAQ (frequently asked questions)*.

(b) Monitoraggio dei costi dei processi camerali e determinazione dei Costi standard

L’annuale rilevazione dei costi dei processi delle CCIAA e delle loro Aziende speciali consiste nella contabilizzazione, in corrispondenza delle diverse fattispecie della Mappa citata al precedente punto (a), degli oneri diretti (interni ed esterni), di quelli ausiliari e degli interventi economici connessi. Tale rilevazione costituisce la base per una serie di elaborazioni e analisi, che hanno diverse ricadute sia a livello di controllo di gestione interna dei singoli enti camerali sia in termini di *accountability* del sistema verso l’esterno, anche ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario complessivo così come riconfigurato alla luce del decreto di riforma.

È perciò opportuno procedere alle seguenti attività:

- ricognizione e analisi sulle risultanze della rilevazione dei Costi dei processi per gli esercizi interessati dalla presente procedura (consuntivi 2018 e 2019), nei quali si prevede l’entrata a regime della nuova configurazione della Mappa dei processi;
- analisi di congruenza finalizzate a verificare, con l’ausilio delle serie storiche degli esercizi precedenti (2013-2017), il cui monitoraggio è stato effettuato con la vecchia Mappa:

- le differenze ingenerate dall’effettivo cambiamento nei comportamenti gestionali indotto dal nuovo assetto e dalle nuove competenze previste dalla Riforma del sistema;
- eventuali valori differenziali “anomali”, in quanto non determinati dalla dinamica sopra citata bensì da non corretta interpretazione delle casistiche della nuova Mappa ovvero da errori di imputazione.
- applicazione e test della Metodologia dei costi standard nel frattempo condivisa tra Unioncamere e MiSE relativamente al finanziamento ex art. 18 del D.lgs 219/2016, anche tenendo conto di modalità predefinite di erogazione dei servizi da misurare attraverso appositi standard (v. successivo punto c).

(c) Definizione degli standard di servizio camerali

Unioncamere ha avviato una prima fase sperimentale finalizzata alla definizione degli standard di servizio funzionale alla determinazione dei costi standard; a partire dalla metodologia individuata nella prima fase di sperimentazione si prevede il supporto ad Unioncamere nelle seguenti attività:

- la valutazione delle caratteristiche “predefinite” di erogazione dei servizi camerali individuate sia dal punto di vista dell’omogeneità del servizio che dal punto di vista della significatività di impatto sulla qualità del servizio
- l’assistenza alla rilevazione della situazione esistente (*as is*) tramite la predisposizione e la somministrazione di questionari ad hoc e la successiva elaborazione/analisi dei dati rilevati;
- la partecipazione a tavoli di lavoro con esperti camerali volti alla condivisione delle caratteristiche quali-quantitative dei servizi ed alla validazione della metodologia
- il supporto alla determinazione del livello predefinito di prestazione al quale correlare il costo standard dei servizi, anche con riferimento ai vincoli imposti dalle normative vigenti, per l’intera gamma di servizi camerali.

(d) Revisione critica del set di indicatori (KPI) per il rafforzamento del sistema nazionale di monitoraggio e controllo delle performance camerali

La revisione critica del set di indicatori (KPI) per il monitoraggio delle performance camerali vedrà una rivisitazione del panel di parametri utilizzati per misurare il posizionamento dei singoli enti e per il loro *benchmarking*, in coerenza con le novità introdotte dal decreto di riforma, con i fabbisogni informativi emergenti definiti in funzione delle strategie di sistema e con le indicazioni di metodo provenienti dal neocostituito Comitato indipendente di valutazione della performance, anch’esso previsto dal suddetto decreto; a tal fine si rendono necessarie le seguenti attività:

- verifica di coerenza degli attuali indicatori in merito al livello di significatività e coerenza rispetto agli ambiti prioritari di intervento degli enti camerali
- individuazione di indicatori di sintesi sia a livello di singolo ente che a livello aggregato
- supporto alla progettazione di una metodologia di valutazione delle performance che contempli sia gli aspetti economico-finanziari che gli aspetti qualitativi e supporti il Comitato indipendente di Valutazione nella definizione delle strategie di riallineamento e nell’individuazione dei meccanismi incentivanti
- progettazione del sistema di reporting multilivello a supporto delle attività del Comitato Indipendente di Valutazione

Art. 3 - MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della fornitura saranno erogati secondo le modalità indicate nell’offerta tecnica che il Concorrente avrà presentato in sede di partecipazione alla procedura.

Il fornitore dovrà garantire in ogni momento la disponibilità di risorse professionali che possano coprire l’intera gamma di attività di competenza.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l’aggiudicatario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale idoneo. L’amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo alle prestazioni dovute, con oneri a carico dell’aggiudicatario.

L’appaltatore si obbliga a consentire alla committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Le attività dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici della committente.

L’aggiudicatario si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni della committente e tali attività non comporteranno per quest’ultima alcun onere aggiuntivo.

Art. 4 - GRUPPO DI LAVORO

La proposta dovrà presentare il team di professionisti che sarà impiegato per la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Il team, composto da almeno tre professionisti, dovrà comprendere tutte le professionalità necessarie per una efficace erogazione dei servizi richiesti e dovrà essere in grado di ricoprire adeguatamente i seguenti ruoli:

- Capo-Progetto, con esperienza professionale almeno decennale in materia di sistemi di monitoraggio e controllo e valutazione delle performance aziendali e certificazione in *project management*;
- Consulente Senior, con esperienza professionale almeno decennale in materia di sistemi di monitoraggio e controllo e valutazione delle performance camerali
- Consulente Junior, con esperienza professionale almeno triennale in sistemi di monitoraggio e controllo.

La proposta dovrà esplicitare le esperienze dei professionisti che comprovino il possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie per l’espletamento delle attività sopra elencate.

In caso di gravi e ripetute problematiche inerenti allo svolgimento del servizio, è in facoltà della committente di richiedere in qualunque momento la sostituzione del personale addetto con altro personale della stessa qualificazione professionale.

Una volta costituito e validato dalla Committente, il gruppo di lavoro di cui sopra non potrà essere modificato senza il preventivo assenso del Responsabile di esecuzione del contratto (di seguito REC) e comunque nel rispetto dei requisiti minimi sopra indicati.

In ogni caso, qualora il Fornitore, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovesse essere costretto - sulla base di ragioni certe ed insuperabili - a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta al

citato REC, indicando i nominativi e le referenze curriculari dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

In nessun caso l'impegno su altra commessa o attività di riferimento dell'impresa concorrente potrà giustificare la sostituzione di esperti.

L'attesa dell'autorizzazione del REC non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della Committente.

Il gruppo suindicato ha la responsabilità generale della esecuzione dei servizi in via di affidamento, con competenze quindi sia di carattere operativo che di presidio delle attività.

Resta peraltro espressamente inteso che il Fornitore è tenuto alla erogazione di tutti i servizi di progetto previsti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica ed al raggiungimento dei risultati ivi indicati, valendo gli impegni assunti come obbligazione di risultato oltre che di mezzi.

In nessun caso, quindi, l'eventuale mancato raggiungimento dei risultati di servizio prefissi potrà essere giustificato opponendo l'eventuale inadeguatezza quantitativa o qualitativa del gruppo di lavoro sopra descritto, trattandosi di valutazione già definitivamente operata con la decisione di partecipare alla procedura.

Il Capo-Progetto avrà funzioni di supervisione della commessa, nonché di coordinamento delle diverse linee di attività e dello stesso gruppo di lavoro. Sarà inoltre il referente, per conto del Fornitore e nei confronti della Committente, circa l'avanzamento del servizio ed i risultati conseguiti ed è tenuto a fornire tempestiva informazione a quest'ultima circa qualsiasi scostamento emerso od emergendo rispetto alle attività programmate ed agli obiettivi di percorso e finali prestabiliti.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta tecnica di gara di cui alla busta "B", dovrà contenere, a pena di esclusione, una descrizione delle modalità organizzative di espletamento del servizio oggetto del presente appalto, nonché la composizione del gruppo di lavoro e i curricula di ciascun singolo componente, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- la composizione del gruppo di lavoro dovrà rispettare le specifiche di cui al presente capitolato di gara, ove sono riportate le caratteristiche minime richieste per ciascun profilo professionale;
- la composizione del gruppo di lavoro dovrà risultare da uno specifico documento contenente un elenco redatto in forma schematica nel quale dovranno essere indicati i nominativi, le qualifiche professionali, i titoli di studio, le esperienze professionali, espresse in anni, sulla cui base vengono rispettate per ciascun componente le condizioni minime di cui al presente capitolato di gara;
- per tutte le risorse del gruppo di lavoro il concorrente dovrà dichiarare la tipologia del rapporto di lavoro, grazie al quale esse saranno utilizzate nell'ambito dell'attività oggetto del presente affidamento;
- dovranno essere esplicitati il ruolo e le modalità di coinvolgimento di ciascuna figura nel servizio oggetto dell'appalto;
- dovrà essere allegata la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da ciascun componente il gruppo di lavoro di:
 - non fare parte di altro gruppo di lavoro per altre imprese partecipanti alla gara;
 - non appartenere a società, enti o associazioni di qualsiasi genere che, in relazione alle proprie finalità, possano determinare conflitti di interessi con le mansioni da svolgere

- per l’espletamento del servizio oggetto della gara;
- godere dei diritti civili e politici;
 - non avere riportato condanne penali e non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso nei propri confronti;
 - impegnarsi a prestare in favore della Committente per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto il periodo il contributo richiesto dal presente capitolato indicato da ciascuna figura professionale dal presente capitolato tecnico di gara;
 - che le attività professionali indicate nel curriculum rispondano al vero, provvedendo ad indicare quelle che dovranno essere considerate valide ai fini dell’ammissibilità.
- per ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, reso a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/00, sottoscritto in originale e corredato da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, con indicazione del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate nelle materie oggetto del presente capitolato speciale;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ordinario di imprese e di GEIE la composizione del gruppo di lavoro deve indicare l’appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti costituendo il raggruppamento e tale dichiarazione deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese raggruppande; tutte le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica del documento di identità personale, in corso di validità, del sottoscrittore o dei sottoscrittori, così come previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Art. 5 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO

Il rapporto contrattuale che sarà costituito all’esito della procedura di affidamento avrà durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, con inizio dal giorno successivo a quello di stipulazione del contratto.

L’importo presunto a base di gara pertanto risulta pari a € 148.442,00 oltre IVA, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso .

Art. 6 - PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

6.1 - Pianificazione

Il Fornitore dovrà formulare un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal presente capitolato; saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo, articolati per Fase di attività, con evidenziazione della distribuzione delle risorse di progetto.

Sino all’approvazione del detto Piano, le attività del programma di lavoro saranno comunque implementate come da Capitolato ed offerta tecnica.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il Piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte del Fornitore.

6.2 - Consuntivazione delle attività

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione al termine di ciascuna fase da parte del Fornitore, in apposita relazione di “Stato Avanzamento Lavori.

All’interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l’altro, dato conto dell’impiego di risorse

di progetto. In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta.

All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche essere analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

Art. 7 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali, in linea con il cronoprogramma stabilito al precedente art. 6, verranno erogati previa verifica del completamento di tutte le attività richieste dalla committente ed effettivamente svolte.

L'impresa, durante il corso dell'appalto, potrà richiedere acconti sui compensi spettanti sulla base alle attività realizzate e certificate dal RUP, dietro presentazione di regolare documento fiscale con allegato una specifica relazione delle attività effettivamente svolte.

Nel caso in cui l'approvazione delle relazioni non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o anche per obiettiva inadeguatezza dei servizi nel periodo di riferimento, la Committente sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate, fatto salvo, ricorrendone i presupposti di gravità, ogni più grave rimedio, risoluzione del contratto inclusa.

Le relative liquidazioni verranno emesse dalla Committente, in mancanza di ragioni ostative imputabili al concorrente affidatario, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle relazioni periodiche e della relativa documentazione prevista a corredo delle medesime.

A chiusura del presente affidamento l'appaltatore dovrà presentare una relazione finale, corredata della documentazione complessiva di progetto.

A seguito dell'esame di tale documentazione, lette e considerate le eventuali osservazioni trasmesse dagli interessati, esperito ogni altro controllo del caso ed in genere la verifica della regolare esecuzione del servizio, il Responsabile del procedimento determinerà la misura del saldo di competenza e provvederà all'erogazione del medesimo.

Art. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art. 9 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico;
- b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- d) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Committente;
- e) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Committente o qualsiasi altro Auditor

(designato dalla stessa Committente) avente comunque competenza diretta o indiretta in materia;

- f) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Committente, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Committente e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato solleva la Committente, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Committente e/o del Fornitore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne la Committente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

La Committente potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione parziale e/o totale a soggetti terzi.

Art. 11 - DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori occupati nelle attività oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Fornitore si obbliga a garantire ai propri dipendenti e/o collaboratori condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle aree territoriali in cui si svolgono le attività; nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nell’Area territoriale, ovvero condizioni economiche di mercato per le figure professionali non legate alla proponente da rapporti di dipendenza.

Il Fornitore si obbliga, altresì, al pieno rispetto della normativa e delle vigenti circolari emanate dal Ministero del Lavoro riguardanti le tipologie contrattuali utilizzabili per attività simili a quelle del presente Capitolato tecnico. Unioncamere, in caso di violazioni degli obblighi sopra indicati, procederà alla sospensione dei pagamenti al Fornitore. Il Fornitore si obbliga, altresì, al pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sul lavoro (D. Lgs n. 81/08). Unioncamere, in caso di violazione degli obblighi previsti in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sul lavoro e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad esso segnalate dall’Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei pagamenti al Fornitore. In ogni caso lo svincolo della cauzione prevista dal successivo art. 16 potrà essere autorizzato soltanto previa verifica della regolarità del Fornitore rispetto agli obblighi previsti nel presente articolo. Il Fornitore si obbliga, in ogni caso, a tenere indenne la Committente da qualunque vertenza che dovesse essere promossa dai propri dipendenti e/o collaboratori impegnati nella attività oggetto del presente Capitolato tecnico.

Art. 12 - VARIAZIONI E RECESSO DAL SERVIZIO

La Committente si riserva di apportare al contratto - nei limiti ed alle condizioni previste dall’ordinamento - le variazioni di servizio che riterrà opportune o necessarie, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Committente, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Committente appaltante.

La Committente, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all’appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 13 - PENALI CONTRATTUALI E DIFFIDA AD ADEMPIERE

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale; tale percentuale sarà determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora l'importo delle penali applicate al Fornitore sia superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 7, la Committente avrà facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento. La presentazione del Piano di lavoro obiettivamente carente o inadeguato verrà assimilata alla non presentazione del medesimo.

La medesima penale sarà applicata nel caso di consegna di prodotti obiettivamente carenti od inadeguati.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Committente potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 16 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Committente la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Committente per porre fine all'inadempimento stesso, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono l'intervento di risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) gravi e/o reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato o da comportare l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- c) venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti di legge o dei requisiti prescritti nel presente Capitolato;
- d) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- e) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

- f) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare;
- g) sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
- h) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- i) cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Committente di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Committente rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

Resta comunque ferma ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per inadempimento.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ

L'appaltatore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà derivare, pertanto, a carico di Unioncamere, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa dovrà costituire deposito cauzionale secondo i termini stabiliti all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Impresa sarà tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 17 - PROPRIETÀ, DIRITTI E BREVETTI

La Committente acquisisce, nel caso di metodologie e strumenti prodotti dal fornitore acquisisce il diritto incondizionato all'utilizzo degli stessi.

L'impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità nel caso di vendita di apparecchiature o sistemi che violino brevetti, marchi o altri diritti e dovrà dichiarare che la Committente è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di licenze o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne la Committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di marchio derivante dalla vendita e gestione d'uso di uno o più software oggetto della presente fornitura.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto da stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, l’unico foro competente sarà quello di Roma.

Art. 20 – PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle Imprese in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso l’Unioncamere esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Alle Imprese che partecipano alla gara saranno fornite tutte le indicazioni relative al trattamento dei dati forniti. Per l’aggiudicatario, tali informazioni costituiranno, altresì, parte integrante dell’incarico.

Il Titolare del trattamento è Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma

Tel.: 06.47041 - Fax: 06.4704240 - PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati di Unioncamere:

e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it

pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it